

BGer 8C 33/2023 vom 12. September 2023

Bundesgericht, 2023-09-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_33_2023

FR: TF 8C 33/2023 du 12 septembre 2023

IT: TF 8C 33/2023 del 12 settembre 2023

Regeste

Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale) | Assicurazione contro gli infortuni

Erwägungen

E. 5.1

Censurando l'accertamento incompleto ed errato dei fatti nonché la violazione del diritto federale (art. 6, 10 e 16 LAINF), la ricorrente ritiene che, a fronte del parere del medico curante specialista e delle contraddizioni contenute nelle stesse perizie, sussistano concreti indizi che metterebbero in dubbio l'affidabilità delle conclusioni peritali.

E. 5.1.1

La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di aver fondato il proprio giudizio su una perizia specialistica contraddittoria. A tale riguardo, occorrerebbe anzitutto considerare che, secondo il giudizio dei periti, i dolori al polso destro si sarebbero manifestati immediatamente dopo l'infortunio - come da lei dichiarato - e che, al fine di sanare la sindrome da impatto ulnare, occorrerebbe generalmente procedere ad una terapia conservativa della durata di sei mesi, la quale impone segnatamente l'applicazione di ortesi e lo svolgimento di fisioterapia. Ciò posto, le conclusioni peritali secondo cui non vi sarebbe stato alcun ritardo nel raggiungimento della diagnosi della sindrome in parola (effettuata nel novembre 2020) e nello svolgimento del relativo intervento chirurgico, risulterebbero in concreto contraddittorie poiché, per oltre un anno dall'infortunio, la ricorrente non si sarebbe mai sottoposta ad alcuna terapia conservativa - come quella citata dagli esperti - che fosse deputata a guarire i dolori ulnari presenti dal 22 ottobre 2019 e derivanti dalla sindrome in oggetto. In altre parole, incongruente risulterebbe quindi il fatto che, da una parte la perizia escluderebbe un ritardo nella diagnosi e nello svolgimento dell'operazione in quanto i dolori al polso si sarebbero manifestati soltanto nel luglio 2020 ma, d'altra parte, riterrebbe nondimeno plausibile che i dolori al polso siano sorti già immediatamente dopo l'infortunio del 22 ottobre 2019.

E. 5.1.2

La ricorrente contesta inoltre l'estinzione al 22 aprile 2020 del nesso di causalità tra la sindrome in oggetto e l'evento infortunistico del 22 ottobre 2019. Distanziandosi dalle conclusioni peritali rese a tale riguardo, l'insorgente sostiene infatti che lo status quo ante sarebbe stato eventualmente raggiunto entro sei mesi dall'infortunio soltanto se, con una corretta diagnosi, la ricorrente fosse stata sottoposta, sin dall'infortunio, a una corretta terapia conservativa. Nel caso concreto, tuttavia, i medici curanti sono giunti alla diagnosi della sindrome soltanto dopo più di un anno dall'inizio dei dolori (sorti immediatamente dopo l'infortunio), sicché lo status quo ante, rispettivamente lo status quo sine, andrebbe considerato raggiunto entro sei mesi dall'ultimo intervento chirurgico dell'11 dicembre 2020

o, perlomeno, dalla diagnosi della sindrome avvenuta il 9 novembre 2020, tenuto anche conto che l'assicurata ha riacquisito l'abilità lavorativa soltanto il 10 giugno 2021. In questo senso, anche il Dr. med. D. _____, con rapporto datato 12 febbraio 2022, ha ritenuto che, se è vero che in condizioni normali la sindrome dell'impatto ulnare "torna ad uno status quo entro 3-6 mesi", nel caso specifico occorre nondimeno considerare che "[g]li specialisti [...] hanno impiegato del tempo per giungere ad una diagnosi definitiva, che in un qualche modo sfuggiva alle prime visite", precisando inoltre che, una volta identificata la sindrome, lo status quo ante è stato recuperato nel termine di sei mesi a decorrere dall'ultimo intervento chirurgico. A mente della ricorrente, nella misura in cui i periti non avrebbero indicato che lo status quo sine poteva essere raggiunto entro sei mesi dall'infortunio senza svolgere alcuna terapia, la Corte cantonale non poteva quindi far proprie le constatazioni peritali e concludere che, essendo lo status quo sine stato raggiunto il 22 aprile 2020, una tardiva diagnosi della sindrome fosse irrilevante per il giudizio. Nulla permetterebbe infatti di escludere che le considerazioni dei periti in merito alla necessità di una terapia si applichino anche al raggiungimento dello status quo sine, questione che il perito non ha di fatto trattato nonostante la richiesta della ricorrente. Per queste ragioni, la sentenza avversata accerterebbe in modo errato i fatti in quanto la perizia esterna e il relativo complemento non sarebbero idonei a dimostrare, con verosimiglianza preponderante, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio per intervenuto status quo sine.

E. 5.2

Posto che il preesistente stato morboso di ulna plus e il peggioramento temporaneo di quest'ultimo non vengono contestati dalla ricorrente, conteso in questa sede rimane la questione a sapere fino a quando l'infortunio abbia effettivamente giocato un ruolo causale con i disturbi ulnari al polso destro.

E. 5.2.1

Le conclusioni peritali non sono effettivamente esenti da critiche. Incombe innanzitutto entrare nel merito dell'insorgenza dei disturbi ulnari. Nella sua perizia del 28 gennaio 2022, il Dr. med. F. _____, dopo aver rilevato che nella documentazione medica iniziale non v'erano indicazioni circa i disturbi al polso destro lamentati dalla ricorrente, ha affermato che i dolori in parola erano emersi nell'anamnesi soltanto nel corso della visita medica del 6 luglio 2020 presso il Dr. med. D. _____, quindi più di otto mesi dopo il trauma. In corso di procedura, e come indicato nella stessa perizia, la ricorrente ha invece affermato di aver accusato i dolori al polso già a partire dall'infortunio. A tale riguardo, per mezzo di una formulazione non del tutto univoca contenuta nelle risposte peritali, il Dr. med. F. _____ ha peraltro considerato che le dichiarazioni della ricorrente sarebbero in effetti supportate dalle rilevazioni radiologiche e dal decorso clinico. Oltre a tali incongruenze, occorre altresì osservare che le considerazioni peritali, secondo cui i dolori al polso sarebbero stati attestati unicamente nel luglio 2020, risultano inesatte. Come rilevato dallo stesso perito, emerge infatti dagli atti di causa che i dolori alla zona ulnare del polso destro sono documentati già nel rapporto medico datato 20 aprile 2020 del Dr. med. J. _____, specialista FMH in neurologia, il quale ha segnalato che la paziente soffriva "ancora di dolori sul versante ulnare della mano". Del resto, è proprio a causa dei dolori alla mano destra che la ricorrente ha dovuto interrompere nuovamente la propria attività lavorativa a decorrere dal 6 aprile 2020, sicché sarebbe ragionevole ritenere, con verosimiglianza preponderante e tenuto conto della dinamica degli eventi, che la sindrome ulnare si fosse, in ogni caso, già

manifestata nel periodo antecedente a tale data. Anche per questa ragione, le conclusioni peritali cozzano con l'anamnesi indicata nella perizia e con gli atti di causa.

E. 5.2.2

Inoltre, i referti peritali non si esprimono con sufficiente concluzione neppure con riferimento all'estinzione del nesso di causalità tra i dolori ulnari e l'evento infortunistico.

E. 5.2.2.1

Come si è visto (cfr. consid. 4.1 supra), il Dr. med. F._____ ha concluso che la preesistente sindrome da impatto ulnare della ricorrente, asintomatica prima dell'infortunio, è stata effettivamente traumatizzata dalla caduta dell'ottobre 2019, diventando così sintomatica, sicché l'infortunio costituiva, con verosimiglianza preponderante, la causa dei dolori ulnari in oggetto. Egli ha poi rilevato che, nella pratica clinica, un trauma come quello in esame comporta unicamente dei disturbi temporanei che si attenuano o raggiungono lo status quo ante con il decorso di tre o sei mesi. Il perito ha tuttavia affermato che, in alcuni casi, i disturbi come quelli lamentati dalla ricorrente possono protrarsi anche oltre il periodo di sei mesi, nel qual caso occorre chiedersi se non si tratti dell'insorgenza di sintomi relativi a un preesistente disturbo silente (asintomatico) e che possono sorgere spontaneamente anche senza il trauma. A tale riguardo, il Dr. med. F._____ non ha però formulato ulteriori precisazioni con riferimento al caso concreto.

E. 5.2.2.2

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, quest'ultimo aspetto - ovvero l'accertamento delle cause all'origine della protrazione dei sintomi oltre sei mesi dall'infortunio - riveste un'importanza cardinale per l'esito del giudizio. In particolare, i periti non si sono in concreto espressi, con sufficiente chiarezza, sulla questione a sapere se, secondo la dottrina medica, il raggiungimento dello status quo sine entro il periodo di sei mesi dal trauma vada valutato tenendo conto dello svolgimento delle terapie conservative deputate alla cura dei disturbi o meno. In questo senso, l'opinione del Dr. med. D._____, secondo cui occorre tenere conto della tardività della diagnosi definitiva della sindrome da impatto ulnare e, implicitamente, anche del fatto che non fosse possibile fissare al 22 aprile 2020 l'estinzione del nesso di causalità, costituisce un indizio concreto atto a mettere in discussione le conclusioni della perizia esterna. Infatti, nel complemento peritale del 25 luglio 2022 il Dr. med. H._____ e il Dr. med. I._____ hanno citato uno studio scientifico che dimostra come il 60% delle persone affette dalla sindrome da impatto ulnare raggiungono un notevole miglioramento dei dolori mediante lo svolgimento di adatte terapie conservative. Al riguardo, essi hanno quindi ritenuto che fosse indicato attuare delle terapie conservative prima di compiere un intervento di tipo chirurgico. Di riflesso, non è effettivamente chiaro se lo status quo sine venga generalmente raggiunto nel periodo di sei mesi dal trauma soltanto nella misura in cui la persona assicurata si sia sottoposta alle adeguate cure conservative o meno. L'opinione del medico curante nonché le considerazioni contenute nella stessa perizia, mettono pertanto concretamente in dubbio la fondatezza delle conclusioni peritali.

E. 5.2.2.3

A tale riguardo, va altresì evidenziato che la ricorrente, nel corso della procedura di opposizione, aveva effettivamente chiesto una delucidazione peritale volta a chiarire se "[i]l perdurare dei disturbi oltre sei mesi dal trauma [fosse] dovuto al ritardo nel raggiungimento di una diagnosi e nell'esecuzione del relativo intervento di acconciamento dell'ulna" e se, in

tal caso, "da quando l'infortunio non [giocasse] più alcun ruolo causale". L'INSAI non ha però sottoposto ai periti l'esatta domanda proposta dall'insorgente ma ha chiesto loro di stabilire se il ritardo nella diagnosi avesse influenzato (o meno) il raggiungimento dello status quo ante ("Hat die verzögerte Stellung der definitiven Diagnose Einfluss auf den Zeitpunkt des Erreichens des Status quo ante?"). Nondimeno, i medici indipendenti non hanno risposto al quesito succitato. Infatti, essi si sono limitati ad affermare che, siccome la sintomatologia al polso era stata rilevata soltanto il 6 luglio 2020, non sussisteva alcun ritardo nell'esecuzione dell'intervento chirurgico di accorciamento dell'ulna rispetto alla diagnosi della sindrome avvenuta il 9 novembre 2020, ribadendo inoltre che, in simili casi, le misure terapeutiche conservative duravano in genere fino a sei mesi. I periti si sono quindi unicamente espressi sull'eventuale tardività dell'operazione chirurgica ma non sull'asserita tardività della diagnosi della sindrome e sulle eventuali relative implicazioni. Essi non hanno inoltre stabilito se la mancata diagnosi della sindrome fino al novembre 2020 abbia generato degli effetti sul danno alla salute della ricorrente e, in particolare, se le cure alle quali quest'ultima si era sottoposta dall'infortunio sino al 22 aprile 2020 - momento dell'estinzione del nesso di causalità stabilito nella perizia - fossero effettivamente adatte a trattare adeguatamente la sindrome da impatto ulnare della quale era affetta. L'autorità inferiore ha quindi omesso di compiere degli accertamenti che, con verosimiglianza preponderante, si rivelano di cardinale importanza nella valutazione dell'eventuale estinzione del nesso di causalità tra i dolori ulnari e l'infortunio (cfr. consid. 3.3 supra). La censura ricorsuale afferente alla tardività della diagnosi della sindrome da impatto ulnare e, implicitamente, al mancato svolgimento di adeguate cure conservative per contrastarla, si rivelano dunque fondate.

E. 6

Risultando le perizie esterne visibilmente contraddittorie e non sufficientemente motivate, questa Corte ritiene pertanto che le conclusioni peritali non siano atte a dimostrare, con verosimiglianza preponderante, l'estinzione al 22 aprile 2020 del carattere causale dell'infortunio per intervenuto status quo sine. Come si è visto (consid. 5.2.1 e 5.2.2 supra), sussistono infatti concreti indizi atti a inficiare la concludenza dei referti peritali in misura tale da doversi discostare. In questo senso, la Corte cantonale ha violato il diritto federale (art. 6 LAINF) nella misura in cui ha fatto propria la perizia esterna dell'INSAI, confermando così la decisione su opposizione del 31 agosto 2022. Di conseguenza, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso che la sentenza cantonale del 5 dicembre 2022 è annullata. La causa va inoltre rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per nuova decisione affinché proceda agli opportuni accertamenti deputati a chiarire gli aspetti indicati nei considerandi del presente giudizio. Non compete infatti al Tribunale federale procedere ad eventuali assunzioni di prove. Per il resto, il ricorso è respinto, non potendo dar seguito già ora alle conclusioni di merito contenute nelle domande di giudizio.

E. 7

Il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria (DTF 146 V 28 consid. 7; 137 V 210 consid. 7.1). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'assicuratore (art. 66 cpv. 1 LTF). Quest'ultimo dovrà versare al ricorrente una congrua indennità per ripetibili per la procedura federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF) senza che sia necessaria una riduzione. Le conclusioni del ricorso, tendenti anche al riconoscimento delle prestazioni assicurative fino al 9 giugno 2021, non hanno infatti avuto un'influenza sulla difficoltà del processo (cfr. DTF 117 V 401 consid. 2c). La domanda di assistenza

giudiziaria perde quindi ogni interesse giuridico.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.